



**CITTÀ DI SOMMA VESUVIANA**  
(Provincia di Napoli)

**ORDINANZA**

**N.357 DEL 28/10/2020**

**OGGETTO: Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID - 19.**

Data Pubblicazione 28/10/2020  
L'incaricato all'Albo Pretorio

**IL SINDACO**

**Visto** l'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n.833, in materia di igiene e sanità pubblica;

**Considerato** che l'Organizzazione Mondiale della Sanità, il 30 gennaio 2020, ha dichiarato l'epidemia da COVID-19 un'emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale.

**Preso atto** della delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 con il quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili ;

**Letto** il decreto legge 23 febbraio 2020, n.6 recante "Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica COVID-19, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 23 febbraio 2020,n.45, convertito nella legge 5 marzo 2020, n.13;

**Visto** il Decreto Legge n. 125 del 07/10/2020 ad oggetto "Misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 al 31/01/2021" e per la continuità operativa del sistema di allerta COVID, nonche' per l'attuazione della direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020;

**Letti** i DPCM applicabili sull'intero territorio nazionale le cui disposizioni sono riferite alla medesima emergenza;

**Viste** le Ordinanze emesse dal Presidente della Regione Campania in ordine alla prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica COVID-19;

**Considerato** che le disposizioni del Presidente del Consiglio dei Ministri, del Ministero della Salute, dei Decreti - Legge e le Ordinanze della Regione Campania che si stanno susseguendo, pongono come obiettivo di carattere principale quello di ridurre ogni occasione di possibile contagio.

**Preso atto** della continua crescita del numero dei soggetti riscontrati positivi al COVID-19 e del fatto che tra essi molti hanno avuto contatti stretti con rilevato numero di soggetti per la qual cosa i dati recenti sono suscettibili di considerevole aumento;

**Ritenuto** che la descritta situazione impone l'adozione di ulteriori misure restrittive di estrema urgenza, aggiuntive rispetto a quelle vigenti, volte ad evitare episodi ed occasioni di contagio e a garantire la sicurezza di quei cittadini che circolano per motivi strettamente necessari alla collettività o comunque indifferibili;

**Letto** l'art. 1 del D.L. n. 33/2020 che fa salva la possibilità per i Sindaci di adottare ordinanze contingibili e urgenti dirette a fronteggiare una situazione di aggravamento del rischio sanitario riguardante il solo territorio comunale o parte di esso, potendo introdurre unicamente misure più restrittive rispetto a quelle già in essere, esclusivamente nell' ambito delle attività di competenza sindacale;

**Viste** le proprie precedenti ordinanze emesse sempre per la gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19;

**Ritenuto** opportuno ottimizzare gli sforzi tesi al contenimento del contagio fino ad ora messi in campo da tutta la popolazione;

**Fermo restante** tutte le misure statali e regionali di contenimento del rischio di diffusione del COVID-19 già in essere;

**Visto** l'art 32 della Costituzione italiana che tutela il diritto alla salute;

**Visto** l'art. 32 della legge 833/1978 che attribuisce al Sindaco, in qualità di autorità sanitaria locale, le competenze in materia di adozione dei provvedimenti a tutela della salute pubblica;

**Visto** l'art. 50 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 che prevede che “in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal Sindaco, quale rappresentante della comunità locale”;

## **ORDINA E RIBADISCE**

Sino al **13/11/2020** salvo proroghe e ss.mm.ii., legate all'andamento epidemiologico:

- **La chiusura ed il divieto assoluto di accesso ai parchi e giardini pubblici.**
- **La sospensione delle attività di circoli ludici e ricreativi.**
- **Il divieto di forme di aggregazione e/o riunioni, al chiuso e all'aperto, anche connesse ad eventi celebrativi, che si svolgano in forma di corteo (ad es., cortei funebri) e comunque non in forma statica e con postazioni fisse. Le stesse sono limitate ai soli familiari congiunti del de cuius.**
- **Chiusura al pubblico del Cimitero Comunale salvo apertura per operazioni indifferibili (tumulazione defunti).**
- **Sospensione attività didattiche in presenza per le scuole di ogni ordine e grado.**
- **Sospensione del Mercato settimanale.**

– **Chiusura Biblioteca comunale “Raffaele D’Avino”.**

**DISPONE**

La notifica della presente ordinanza:

- Alla Prefettura di Napoli;
- Alla Regione Campania;
- Alla competente ASL Napoli3sud;
- Al Comando di Polizia Municipale;
- Al Commissariato di polizia di San Giuseppe Vesuviano;
- Alla Stazione Carabinieri di Somma Vesuviana.

**AVVISA**

Che copia del presente provvedimento è pubblicata all'Albo del Comune.

Eventuale ricorso contro il presente provvedimento può essere proposto al Tribunale Amministrativo Regionale della Regione Campania nel termine di sessanta giorni dalla sua notificazione, ai sensi dell'articolo 40 del Codice del processo amministrativo approvato con Decreto Legislativo 2 luglio 2010, n. 104, oppure, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica nel termine di centoventi giorni dalla stessa data, ai sensi dell'articolo 9 del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199.

**IL SINDACO**  
**Dott. Salvatore Di Sarno**